


| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE | |
| Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento | inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Decreto n° 2300/AMB del 10/05/2022 SAPI - PN/AIA/53-R

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda NIZZETTO MAURIZIO presso l'installazione sita nel Comune di Spilimbergo (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione

territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione

regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 966 del 10 maggio 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Azienda NIZZETTO MAURIZIO con sede legale nel Comune di Spilimbergo (PN), via Basaldella, 1, frazione Tauriano, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Spilimbergo (PN), via Basaldella, 1, frazione Tauriano;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1192 del 27 maggio 2013, n. 142 del 5 febbraio 2014 e n. 2445 del 30 dicembre 2014, con i quali è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 966/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Nizzetto Maurizio il termine del 25 ottobre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5041 del 10 dicembre 2020, con il quale è stata concessa alla Azienda Nizzetto Maurizio la proroga, fino al 31 gennaio 2021, per la presentazione dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6536 del 17 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2022";

Vista la domanda datata 8 gennaio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 29 gennaio 2021, acquisita dal Servizio competente l'1 febbraio 2021 con protocollo n. 5166, con la quale il Gestore, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 966/2011, come modificata e rettificata con i decreti n. 1192/2013, n. 142/2014 e n. 2445/2014, inviando un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota del 22 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 9635, con la quale il Gestore ha perfezionato la citata istanza dell'8 gennaio 2021;

Vista la nota prot. n. 11592 dell'1 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 3 marzo 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio

recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 14903 del 15 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Spilimbergo (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 18 maggio 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 18 maggio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:
 - a) della nota prot. n. 27714 del 13 maggio 2021, con il quale il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del decreto legislativo 152/2006;
 - b) della nota prot. n. 14850 /P /GEN/ AIA del 18 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 28305, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo da adottare previo superamento delle carenze evidenziate nella nota stessa
 - c) della nota prot. n. 28289 del 18 maggio 2021, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato la necessità di chiedere al Gestore integrazioni/delucidazioni, così come previste dalla vigente normativa (art. 29-quater c. 8 parte II del D.Lgs 152/06 s.m.i.), al fine di procedere con la definizione della pratica;
- 2) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni che devono essere fornite all'Autorità competente entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, secondo quanto richiesto da ARPA FVG con la nota prot. n. 14850/2021 e dalla Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 28289/2021;
- 3) la Conferenza di servizi ha preso atto che la verifica del pagamento degli oneri istruttori ha evidenziato che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 487,50, è stata interamente versata;

Vista la nota prot. n. 31662 del 4 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Spilimbergo (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 18 maggio 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa,

la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota datata 26 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC il 27 agosto 2021, acquisita dal Servizio competente il 30 agosto 2021 con protocollo n. 46879, con la quale il Gestore ha inviato la Relazione inerente l'analisi dei cicli produttivi ai fini della valutazione del rischio e della possibile sostituzione delle sostanze di cui all'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota del 2 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 3 settembre 2021 con protocollo n. 47953, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 4 giugno 2021;

Vista la nota prot. n. 4790 del 31 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Spilimbergo (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 2 settembre 2021;

2) ha convocato, per il giorno 5 aprile 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 5 aprile 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 9649 /P /GEN/ AIA del 4 aprile 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 19287, con la quale l'ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, proposto alcune prescrizioni e fornito un aggiornamento (Tabella n. 8) del Piano di monitoraggio e controllo;

2) il rappresentante del Gestore ha dichiarato:

a) che il serbatoio interrato per l'olio combustibile impiegato per il riscaldamento ha un'età superiore ai 30 anni;

b) di non essere in grado di rispettare i tempi indicati in Relazione tecnica per la bonifica dell'amianto, previsti per l'anno 2022 e di impegnarsi, a tal proposito, ad inviare un apposito cronoprogramma, coordinandosi con gli Enti competenti in materia;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti

4) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria, sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;

5) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni riportate nella Relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 21106 del 12 aprile 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Spilimbergo (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 5 aprile 2022 e di tutta la

documentazione nello stesso citata;

Preso atto che il Gestore con contratto stipulato in data 1 gennaio 2014, avente una durata di 5 anni, tacitamente rinnovabile salvo disdetta, apporta interamente i reflui dell'allevamento (lettiera integrata di allevamento avicolo) ad azienda terza per la produzione di energia elettrica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Spilimbergo (PN);
- 2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dell'Azienda NIZZETTO MAURIZIO con sede legale nel Comune di Spilimbergo (PN), via Basaldella, 1, frazione Tauriano, identificata dal codice fiscale NZZMRZ62M231403Z, presso l'installazione sita nel Comune di Spilimbergo (PN), via Basaldella, 1, frazione Tauriano, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente provvedimento ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 966 del 10 maggio 2011, n. 1192 del 27 maggio 2013, n. 142 del 5 febbraio 2014 e n. 2445 del 30 dicembre 2014.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza

di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Nizzetto Maurizio, al Procuratore speciale, al Comune di Spilimbergo, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova in Comune di Spilimbergo, fraz. Tauriano ed è posizionato nell'area agricola immediatamente ad ovest di quest'ultimo centro abitato.

L'accesso all'allevamento avviene dalla bretella di collegamento Spilimbergo - superstrada Cimpello-Sequals, in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale che porta all'abitato di Tauriano.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento come zona omogenea E. 6 di preminente interesse agricolo inserita in classe acustica II e non servita da pubblico impianto di fognatura.

Sotto il profilo ambientale il sito dell'allevamento è inserito in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi, impianti viticoli e frutticoli.

L'allevamento è posizionato ad una distanza maggiore di 300 metri dalle abitazioni appartenenti alla zona residenziale (zone C2).

A Nord e Nord-Est dell'allevamento esistono altre abitazioni, rurali, sparse.

A Nord-Ovest dell'allevamento si trova la Caserma Forgiarini.

A circa 1.250 metri dall'allevamento – in posizione Est- scorre il torrente Cosa iscritto nel registro delle acque pubbliche.

Catastalmente l'allevamento è rilevabile in Comune di Spilimbergo al F. 37, mapp. 492 per una superficie complessiva di mq 26.910.

Il sito non appartiene ad aree protette.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 2 capannoni.

La superficie coperta relativa all'impianto IPPC in oggetto è la seguente:

| | AU [m ²] |
|--------------------------|----------------------|
| Capannone n. 1 | 1.362 |
| Capannone n. 2 | 1.339 |
| Totale [m ²] | 2.701 |

Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 65.837 posti pollame per ciclo. Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, dopo l'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni. I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfolto delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg.

L'effettivo accasamento degli ultimi anni, riferito prevalentemente all'allevamento broilers sessati (50% maschi 50% femmine), è stato mediamente di circa 59.300 capi/ciclo, gestito con sfolto progressivi.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Nel ciclo di allevamento vengono utilizzati normalmente almeno tre formulazioni di mangime, distribuiti su tazze con sistemi a carico automatico del tipo Chore-Time.

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza di ogni singola linea.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'impianto di abbeverata è costituito da abbeveratoi del tipo "a goccia" con antispreco (BAT), in acciaio inox a funzionamento continuo.

Detto impianto è previsto nei capannoni in 4 linee.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a disincrostazione.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione è caratterizzato da sistema di ventilazione trasversale a mezzo di ventilatori a parete (n.7 x 36.000 mc/h) pescanti l'aria dalle finestrate a parete e dalla bocca di lupo.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto viene completamente riverificato nella sua integrità funzionale.

ENERGIA

Allo stato attuale il sistema di riscaldamento utilizzato nelle unità di allevamento è del tipo a tubiera alettata posizionato sul lato del capannone opposto a quello dei ventilatori.

Il bruciatore viene alimentato con olio combustibile.

Il funzionamento è discontinuo regolamentato da sonde per la rilevazione della temperatura.

Il controllo del funzionamento è quotidiano, limitatamente ai periodi di attivazione.

PRELIEVO IDRICO

Il prelievo idrico di abbeverata avviene mediante uso di acqua da pozzo con pescaggio esistente tra le testate dei due capannoni. Il pozzo è autorizzato con Decreto nn. 564 del 30.05.2005.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento tipo diffuso sono:

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃
- ✓ CH₄
- ✓ NO_x
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Allo stato attuale il sistema di riscaldamento utilizzato nelle unità di allevamento è del tipo a tubiera alettata posizionato sul lato del capannone opposto a quello dei ventilatori.

Le emissioni convogliate in atmosfera dell'impianto di combustione alimentato con olio combustibile, avente una potenza termica nominale di 0,317 MW, sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e smi.

Il gestore, come previsto dalla norma, nella relazione inviata relativa all'analisi dei cicli produttivi ai fini della valutazione del rischio e della possibile sostituzione delle sostanze di cui all'art 271 c.7 del D.lgs 152/06 e smi, ha previsto, entro il

2025, la dismissione della centrale termica esistente con sostituzione del sistema di riscaldamento e del tipo di combustibile.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera bb), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Le acque reflue assimilate alle domestiche vengono rispettivamente raccolte in:

- vasca Imhoff (acque nere)
- vasca condensagrassi (acque bianche)

Le acque bianche vengono recapitate alla vasca Imhoff.

Di qui l'effluente viene indirizzato a pozzo perdente esistente.

Sistema di disinfezione

L'arco di disinfezione è posizionato all'ingresso del sedime dei capannoni di allevamento e composto da un arco in tubo di acciaio inox e relative colonnine di sostegno.

L'arco è installato su piazzola in cemento armato, con doppia pendenza verso la mezzeria del manufatto stesso per raccogliere l'eventuale percolazione in una doccia centrale collegata con pozzetto a tenuta.

Emissioni sonore

Il comune di Spilimbergo ha approvato il PCCA. L'attività è collocata in classe acustica II.

Le analisi effettuate hanno verificato il rispetto dei limiti acustici del PCCA del Comune di Spilimbergo.

Dalla valutazione di impatto acustico si evince inoltre che, considerati i sopralluoghi effettuati, la posizione delle sorgenti, la presenza del rilevato stradale tra sorgenti e riceventi e i risultati delle simulazioni, non si ritiene probabile una propagazione di componenti tonali al ricettore.

Effluenti di allevamento

L'azienda non dispone di stoccaggio di lettiera esauste in quanto tutta la produzione viene trasferita ad impianto di biomassa ciclo per ciclo in concomitanza con le operazioni di pulizia.

A ciclo concluso la lettiera viene ordinariamente asportata con pala meccanica e trasferita ad impianto di biomassa.

Mortalità di allevamento

La mortalità si attesta tra 4 e il 5%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto l'azienda non è tenuta alla presentazione della relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

| | Applicata SI/NO | Note |
|--|--------------------|--|
| 1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; | SI | oggetto di specifiche prescrizioni |
| 2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione; | SI | |
| 3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; | SI | |
| 4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: | | |
| a. struttura e responsabilità; | SI | |
| b. formazione, sensibilizzazione e competenza; | SI | |
| c. comunicazione; | SI | |
| d. coinvolgimento del personale; | SI | |
| e. documentazione; | SI | |
| f. controllo efficace dei processi; | SI | |
| g. programmi di manutenzione; | SI | |
| h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza; | SI | |
| i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale; | SI | |
| 5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione: | | |
| a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM); | SI | |
| b. alle misure preventive e correttive; | | |
| c. alle tenuta dei registri; | SI | |
| d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; | SI NO | |
| 6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; | NO | |
| 7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; | | L'Azienda non produce emissioni sonore significative. |
| 8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita; | SI SI | |
| 9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS). | SI | |

| | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|---|
| <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p> | <p>NO</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p> | <p>L'Azienda applica tutte le MTD per il contenimento dell'impatto odorigeno.</p> |

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|---|------|
| a | <p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. | <p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | |
| b | <p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. | <p>Generalmente applicabile</p> | <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| c | <p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). | Generalmente applicabile | SI SI SI | |
| d | <p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p> | Generalmente applicabile | SI SI SI SI SI SI SI | |
| e | Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni. | Generalmente applicabile | SI | |

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--------------------------|-----------------|------|
| a | Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili. | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. | Generalmente applicabile | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| c | Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza. | L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli aminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica. | SI | |
| d | Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto | Generalmente applicabile | SI | |
| La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation». | | | | |

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

| Parametro | Specie animale | Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Totale azoto escreto espresso in N | Suinetti svezzati | 1,5 – 4,0 | |
| | Suini da ingrasso | 7,0-13,0 | |
| | Scrofe (inclusi i suinetti) | 17,0 – 30,0 | |
| | Galline ovaiole | 0,4 – 0,8 | |
| | Polli da carne | 0,2 – 0,6 | SI |
| | Anatre | 0,4 – 0,8 | |
| | Tacchini | 1,0 – 2,3 ⁽³⁾ | |
| ⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi | | | |

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

| | Tecnica (1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|---|-----------------|------|
| a | Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi). | La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica. | SI | |
| c | Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi. | Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili. | SI | |
| (1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2 | | | | |

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

| Parametro | Specie animale | Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅ | Suineti svezzati | 1,2 – 2,2 | |
| | Suini da ingrasso | 3,5 - 5,4 | |
| | Scrofe (inclusi i suinetti) | 9,0 – 15,0 | |
| | Galline ovaiole | 0,10 – 0,45 | |
| | Polli da carne | 0,05 – 0,25 | SI |
| | Tacchini | 0,15 – 1,0 | |
| ⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame | | | |

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|-----------------|--|
| a | Registrazione del consumo idrico | Generalmente applicabile | SI | Ogni fine ciclo |
| b | Individuazione e riparazione delle perdite | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione. | Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco. | SI | |
| d | Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum). | Generalmente applicabile | SI | |
| e | Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile. | Generalmente applicabile | SI | |
| f | Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia. | Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica. | NO | Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario |

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|--|---|-----------------|------|
| a | Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Minimizzare l'uso di acqua | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare. | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti. | SI | |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1 | | | | |

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|--|---|-----------------|---|
| a | Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame. | Generalmente applicabile | SI | |
| b | Trattare le acque reflue. | Generalmente applicabile | NO | |
| c | Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale. | L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione. | SI | Utilizzate per l'irrigazione delle pertinenze aziendali |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1 | | | | |

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|-------------------------------|
| a | Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza. | Può non essere applicabile agli impianti esistenti. | SI | |
| b | Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria. | Generalmente applicabile | SI | |
| c | Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.. | Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali. | NO | |
| d | Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico | Generalmente applicabile | SI | |
| e | Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; | Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità | NO NO | Non applicate per limitazioni |

| | | | | |
|--|---|---|----|--|
| | 3. aria/suolo. | di un'ampia superficie di terreno. | NO | impiantistiche |
| f | Uso di pompe di calore per recuperare il calore | L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali. | NO | Non applicabile per limitazioni impiantistiche |
| g | Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck). | Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione. | NO | Non applicabile per limitazioni strutturali |
| h | Applicare la ventilazione naturale | Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme. | NO | Capannoni dotati di ventilazione centralizzata trasversale |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2 | | | | |

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------------|---|
| La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di | BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato. | NO | Valutazione di impatto acustico redatta con riscontro di rispetto dei limiti di legge |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| v. | prevenzione e/o riduzione; un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. | | | |
|----|--|--|--|--|

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica | Descrizione | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|---|----------------------------------|------|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili | In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime | Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti | SI | |
| b | Ubicazione delle attrezzature | I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola | Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi. | SI SI SI | |
| c | Misure operative | Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle | Generalmente applicabile | SI SI SI SI | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|--|
| | | coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. | | SI SI | |
| d | Apparecchiature a bassa rumorosità | Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti | La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata. | SI SI NO | |
| e | Apparecchiature per il controllo del rumore. | Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici. | L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto. | NO NO NO NO | Non pertinente Non pertinente Non pertinente |
| f | Procedure antirumore. | La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi. | Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica. | NO | Non pertinente |

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|----|---|---|-----------------|------|
| a | Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche: | | | |
| 1. | 1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno | La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati | SI | |

| | | | | |
|---|--|---|----|---|
| | anziché paglia tagliata); | sul liquame. | | |
| | 2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente); | Generalmente applicabile | NO | L'applicazione della lettiera è eseguita mediante sistema meccanizzato comunque entro lo spazio confinato del capannone |
| | 3. Applicare l'alimentazione ad libitum | Generalmente applicabile | SI | |
| | 4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti | Generalmente applicabile | SI | |
| | 5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico; | Generalmente applicabile | NO | Non presenti silos a riempimento pneumatico |
| | 6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero. | L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali | SI | Quando possibile in base alle condizioni climatiche |
| b | Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche: | | | |
| 1 | Nebulizzazione d'acqua | L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca. | NO | Non applicato per prevenire la bagnatura della lettiera |

| | | | | |
|---|--|--|----|-----------------|
| 2 | Nebulizzazione di olio | Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero | NO | Non applicabile |
| 3 | Ionizzazione | Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici. | NO | Non applicabile |
| c | Treatmento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale: | | NO | Non applicabile |
| 1 | Separatore d'acqua | Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel. | NO | Non applicabile |
| 2 | Filtro a secco | Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel. | NO | Non applicabile |
| 3 | Scrubber ad acqua | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | Non applicabile |
| 4 | Scrubber con soluzione acida | | NO | Non applicabile |
| 5 | Bioscrubber (o filtro irrorante biologico) | | NO | Non applicabile |
| 6 | Sistema di trattamento aria a due o tre fasi | | NO | Non applicabile |
| 7 | Biofiltro | Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | Non applicabile |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11 | | | | |

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|--|--|
| la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. | BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato | NO NO NO SI NO | Ad oggi non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive |

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| a | Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili. | Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti. | SI | |
| b | Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria | La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni. Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34. | SI SI NO NO | Non pertinente Non pertinente |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|---|--|
| | <p>sulla superficie degli effluenti di allevamento,</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. | | <p>SI</p> <p>SI</p> | |
| c | <p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. | L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti. | <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p> | <p>Viene applicata la ventilazione trasversale</p> <p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p> |
| d | <p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi | <p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p> | <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> | Non applicabili per limitazioni impiantistiche |

| | | | | |
|--|---|--|----|--|
| e | Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: | | | |
| | 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio; | Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido. | SI | Le acque reflue sono stoccate in vasche a tenuta. |
| | 2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); | Generalmente applicabile | NO | L'azienda non è dotata di deposito per lettiera di allevamento |
| | 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| f | Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico: | | | |
| | 1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame; | Cfr. applicabilità di BAT 19.d. | NO | Non pertinente |
| | 2. Compostaggio dell'effluente solido; | Cfr. applicabilità di BAT 19.f. | NO | Non pertinente |
| | 3. Digestione anaerobica. | Cfr. applicabilità di BAT 19.b. | NO | Non pertinente |
| g | Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: | | | |
| | 1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; | Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d. | NO | Non pertinente |
| | 2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile. | Cfr. applicabilità di BAT 22. | NO | Non pertinente |
| (¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11 | | | | |

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica (¹) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|---|
| a | Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. | Generalmente applicabile | NO | Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera |
| b | Coprire i cumuli di effluente solido. | Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo. | NO | Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera |
| c | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. | Generalmente applicabile. | NO | Stoccaggio effluenti palabili |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | non effettuato Cessione integrale della lettiera |
| (^1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5 | | | | |

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

| | Tecnica (^1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|---|--------------------|---|
| a | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. | Generalmente applicabile | NO | L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido |
| b | Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido. | Generalmente applicabile. | NO | L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido |
| c | Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo. | Generalmente applicabile. | NO | L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido |
| d | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. | Generalmente applicabile | NO | L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido |
| e | Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso. | Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno. | NO | L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido |
| (^1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5 | | | | |

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica (^1) | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|--------------------|----------------|
| a | Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche: | | | |
| | 1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame; | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori | NO | Non pertinente |

| | | | | |
|--|---|--|----|----------------|
| | | costi e dei rischi di sicurezza. | | |
| c | 2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento; | Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. | NO | Non pertinente |
| | 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| b | Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche | | | |
| | 1. Copertura rigida; | Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare. | NO | Non pertinente |
| | 2. Coperture flessibili; | Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura. | NO | Non pertinente |
| | 3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. | L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile. | NO | Non pertinente |
| c | Acidificazione del liquame | Generalmente applicabile | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3. | | | | |

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|---|-----------------|----------------|
| a | Minimizzare il rimescolamento del liquame. | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| b | Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. | <p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p> | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1 | | | | |

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|---------------------------|-----------------|----------------|
| a | Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche. | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|----------------|
| b | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| c | Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio). | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| d | Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento). | Generalmente applicabile ai lagoni | NO | Non pertinente |
| e | Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio. | Applicabile unicamente ai nuovi impianti. | NO | Non pertinente |
| f | Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi. | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|----------------|
| a | Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. | Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide. | NO | Non pertinente |
| b | Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas. | Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. | NO | Non pertinente |
| c | Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento. | Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con | NO | Non pertinente |

| | | | | |
|---|--|---|----|----------------|
| | | galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento. | | |
| d | Digestione aerobica (aerazione) del liquame. | Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario. | NO | Non pertinente |
| e | Nitrificazione-denitrificazione del liquame. | Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento. | NO | Non pertinente |
| f | Compostaggio dell'effluente solido. | Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. | NO | Non pertinente |
| <p>(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7</p> | | | | |

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------------|--|
| a | Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none">- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,- la rotazione colturale,- le risorse idriche e zone idriche protette. | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |
| b | Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none">1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |
| c | Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none">1. il campo è inondato, gelato o innevato;2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |
| d | Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso. | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |
| e | Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture. | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |
| f | Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi | NO | Utilizzo |

| | | | |
|---|--|----|--|
| | segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario. | | agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |
| g | Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite. | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |
| h | Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica |

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|----------------|
| a | Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione | Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'Az. Agricola mediante tubi. | NO | Non pertinente |
| b | Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione; | L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita; | NO | Non pertinente |
| c | Iniezione superficiale (solchi aperti). | Non applicabile a suoli | NO | Non pertinente |

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | | pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari. | | |
| d | Iniezione profonda (solchi chiusi). | Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. | NO | Non pertinente |
| e | Acidificazione del liquame | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente |
| ⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 . | | | | |

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|
| La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21 | Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde. | NO | Utilizzo agronomico non effettuato. |

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Parametro | Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore) | Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO) |
| Intervallo | 0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾ | Non pertinente |
| <p>(¹) Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.</p> <p>(²) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</p> | | |

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

| Tecnica (¹) | Applicata SI/NO | Note |
|---|-----------------|------|
| La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola. | SI | |

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica (¹) | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|---------------------------|-----------------|------|
| a | Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile. | SI | |
| b | b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo. | | | NO | |

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|--|--|-----------------|-------------------------|
| a | Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile. | SI | |
| b | Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione. | Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | NO | Applicata la lettera a) |
| c | Stima mediante i fattori di emissione.. | Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali. | Generalmente applicabile | SI | |

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

| | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|--|---|-----------------|----------------------|
| Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. | BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati. | NO NO | Vedi indicazioni PMC |

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|------------------|---|-----------------|---|
| a | Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Una volta l'anno | Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione. | NO | |
| b | Stima mediante i fattori di emissione. | Una volta l'anno | Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione. | SI | Mediante parametri desunti dalla bibliografia |

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Frequenza | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|-----------|---|-----------------|--|
| a | Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. | Una volta | Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili. | NO | L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------------|----|--|
| b | Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme). | Giornalmente | Generalmente applicabile | NO | L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria |
| (^)La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3 | | | | | |

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

| | Parametro | Descrizione | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|---|-----------------|------|
| a | Consumo idrico | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica | SI | |
| b | Consumo di energia elettrica | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente. | Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica. | SI | |
| c | Consumo di carburante | Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. | Generalmente applicabile | SI | |
| d | Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti. | Registrazione mediante per esempio registri esistenti. | | SI | |
| e | Consumo di mangime | Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti. | | SI | |
| f | Generazione di effluenti di allevamento | Registrazione mediante per esempio registri esistenti | | SI | |

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|---|--|-----------------|--|
| a | Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria. | I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| b | In caso di gabbie non modificate | | | |
| | 0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria. | Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). | Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere). | L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |
| | 5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | Generalmente applicabile. | NO | Non pertinente – Allevamento di broilers a terra |

| | | | | |
|---|--|---|----|--|
| c | Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | |
| ⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1 | | | | |

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

| Parametro | Tipo di stabulazione | BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO) |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| Ammoniaca espressa come NH ₃ | Sistema di gabbie | 0,02 – 0,08 | Non pertinente |
| | Sistema alternativo alle gabbie | 0,02 – 0,13 ⁽¹⁾ | |
| ⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno. | | | |

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

| | Tecnica ⁽¹⁾ | Applicabilità | Applicata SI/NO | Note |
|---|--|---|-----------------|--|
| a | Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | Generalmente applicabile | SI | Sui broilers si tratta di pavimento pieno con lettiera |
| b | Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna. | NO | Non pertinente |
| c | Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). | La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può | NO | |

| | | | | |
|--|---|---|----|----------------|
| | | non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme. | | |
| d | Lettoniera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti). | Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti. | NO | Non pertinente |
| e | Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck). | Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione. | NO | Non pertinente |
| f | Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). | Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. | NO | Non pertinente |
| (1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2 | | | | |

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

| Parametro | BAT-AEL (1) (2) (Kg NH ₃ /posto animale/anno) | Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO) |
|---|---|------------------------------|
| Ammoniaca espressa come NH ₃ | 0,02 – 0,08 | SI |
| (1) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). | | |
| (2) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria. | | |

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'Az. Agr. Nizzetto Maurizio è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Spilimbergo, via Basaldella n. 1, a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 Kg/m², quanto di seguito prescritto:

PRESCRIZIONI

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 2.701 m², così suddivisa:

| | AU [m ²] |
|--------------------------|----------------------|
| Capannone n. 1 | 1.362 |
| Capannone n. 2 | 1.339 |
| Totale [m ²] | 2.701 |

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni è pari a

$$\frac{39 \times 2.701}{1,6} = 65.837$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, per un peso vivo superiore a 1,0 kg, non possono essere accasati più di 65.837 capi per ogni ciclo;
4. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
5. fermo restando quanto indicato al punto 1, nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a. il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posto pollo di cui al punto 4;
 - b. il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta – N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c. il rispetto dei valori delle emissioni di ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

6. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
8. entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere una dettagliata descrizione (Relazione Tecnica e planimetria in scala) del sistema di disinfezione ad arco - in particolare della platea, della caditoia e del pozzetto di raccolta dei liquidi di risulta, che deve avere una capacità di almeno 5 l/mq di platea - e delle modalità di utilizzo di questo, con particolare riferimento alla gestione delle acque piovane;
9. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve comunicare la presenza di manufatti contenenti amianto compilando il "Modulo di dichiarazione presenza accertata di amianto" reperibile sul sito della Regione FVG al link <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutelaambientegestione-risorse-naturali/FOGLIA44/> ed inviandolo ad ARPA FVG (progetto.amianto@arpa.fvg.it) come previsto dalla Delibera di Giunta n.2229 del 20 dicembre 2019;
10. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve inviare, ad ASFO e ARPA FVG, una relazione sulle condizioni delle lastre in fibrocemento fornendo una valutazione sul potenziale rilascio di fibre effettuata avvalendosi di un tecnico qualificato comprensiva di una coerente definizione dell'eventuale bonifica;
11. il gestore, al fine di impiegare l'acqua captata dal pozzo come potabile, deve predisporre un pozzetto di campionamento e garantire il rispetto delle previsioni della Delib. CITA del 04.02.1977 per quanto attiene le distanze tra pozzo perdente e condotte interrato dell'acqua potabile; alternativamente non sarà possibile impiegare l'acqua come potabile;
12. ai fini della valutazione dell'assoggettabilità agli obblighi di cui al DPR 157/11 (dichiarazione E- PRTR), nel caso in cui venga utilizzato il software BAT-TOOL, la stima annuale delle emissioni ammoniacali in atmosfera deve essere elaborata con riferimento ai parametri emissivi dell'azoto escreto indicati dal D.M. 25/02/2016;
13. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
14. il gestore deve conservare presso la sede legale la comunicazione di utilizzo agronomico e i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
15. devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Spilimbergo;
16. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
17. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
18. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
19. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
20. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

LIMITI E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

Il Gestore deve rispettare i seguenti valori limite di emissione in atmosfera:

| Punti di emissione E01 (Impianto di combustione alimentato ad olio combustibile PTN > 0,3 MW) | |
|---|-------------------------|
| Sostanza | Valore limite |
| Polveri totali | 150 mg/Nm ³ |
| Ossidi di Azoto (NOx) | 500 mg/Nm ³ |
| Ossidi di Zolfo | 1700 mg/Nm ³ |

Il Gestore deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza annuale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto di combustione (punto di emissione E01) al fine di verificare i valori limite di emissione;
2. le emissioni delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7 –bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene - H340, H350, H360 - e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata) devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze (olio combustibile) e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento CE 1907/2006 devono essere sostituite entro il 01 gennaio 2025, così come indicato nella relazione inviata all'autorità competente di cui all'art 271 comma 7 bis, del D.Lgs. 152/2006 e smi. A tale scopo il gestore deve trasmettere preventivamente comunicazione all'autorità competente e ad ARPA FVG, se del caso, anche ai sensi dell'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006;
3. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. L'azienda è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
4. il Gestore adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
5. per tutti i punti di emissioni soggetti ad autorizzazione, le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere rispondenti al documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG 22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali. Il punto di emissione dovrà essere chiaramente identificato con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati allegati alla domanda di AIA;
6. per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017

“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione;

7. al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata;
8. le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite nel Software AICA e consolidate entro 90 gg dal campionamento;
9. il Gestore deve tenere a disposizione degli organi di controllo la scheda tecnica del combustibile impiegato nella caldaia attestante il contenuto presente di Zolfo;
10. nell'impianto di combustione con emissione E01 possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dal titolo III della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (in particolare vedasi l'allegato X);
11. Il Gestore deve effettuare le prove di tenuta del serbatoio interrato per l'olio combustibile impiegato per il riscaldamento con frequenza annuale;
12. prima della rimozione, il serbatoio di olio combustibile deve essere bonificato dai residui di idrocarburi e deve essere verificata ulteriormente la tenuta. La rimozione del serbatoio deve avvenire in sicurezza e deve essere trasmessa la certificazione, attestante le condizioni di messa in sicurezza, a firma di un tecnico qualificato.

Si raccomanda di:

- comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

effettuare le operazioni di carico della lettiera con tempistiche e modalità tali da non arrecare disturbo ai recettori.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

| Denominazione | Modalità di stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Tipo di controllo | Fonte dato |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|---|
| Alimenti (caratteristiche tecniche) | Es. silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo su quantità | Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore) |
| Disinfettanti (schede tecniche) | Es. taniche, contenitori in plastica, ecc. | Disinfezione fine ciclo | Kg-L/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo | Contabilità e registro |
| Altro ¹ | | | | | | |

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

| Denominazione | Peso unitario | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| Capi in entrata | Kg | Unità | In ingresso | Registro |
| Capi presenti a fine ciclo | Kg | Unità | A fine ciclo | Registro |
| Carne prodotta | Kg | kg | A fine ciclo | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Peso (vivo presente fine ciclo) | Kg | kg | Fine ciclo e annuale | Registro |
| Durata ciclo | Giorni | Giorni/ciclo | Fine ciclo | Registro |
| Capi deceduti | Numero | Unità/ciclo | A fine ciclo | Registro |

1.2 Consumo risorse idriche**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Pozzo | Alimentazione, lavaggi | m ³ | A fine ciclo/anno | Contatore e registro |

1.3 Consumo energia**Tab. 1.3.1 – Energia**

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo/Anno | Contatore e registro |
| Energia autoprodotta | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo/Anno | Contatore e registro |
| Combustibili | Metano, Gasolio, GPL, ecc. | Kg o m ³ | A fine ciclo/Anno | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Altro | | | | |

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

1. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

| Operazione | Tipo di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione |
|--|---|--|---|
| Pulizia superfici interne | Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo | A fine ciclo | |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico | |
| Verifica funzionalità area disinfezione | Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta | Ad ogni utilizzo | Registro in caso di anomalia |
| Trattamento derattizzazione | Controllo posizioni e presenza bocconi | Ad ogni intervento | Registro |
| Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario | Ad ogni intervento | Registro |
| Verifica contenitori effluenti non palabili | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio, deposito disinfettanti...) | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici | Controllo | Annuale | Registro |
| Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici | Pulizia | Almeno ogni tre anni e comunque all'occorrenza | Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia |
| Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea in cls | Settimanale | Registrazione in caso di anomalie |
| Verifica perdite serbatoio del contenitore/distributore gasolio per mezzi agricoli | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento | Mensile e comunque ad ogni impiego | Registrazione in caso di anomalie |

2. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

3. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato | kg/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo specifico di risorsa idrica | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile | Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica | Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti) | Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato | m ³ /capo/anno | Calcolo | Annuale |

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for recipient name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate name]

PrimaCassa
Credito Cooperativo FVG
Succursale di Codroipo

AGENZIA/UFFICIO

[Empty box for agency/office]

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI


4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **NIZZETTO** NOME: **MAURIZIO** DATA DI NASCITA: **23/08/1962**
 SESSO M o F: **M** COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: **SAN VITO AL TAGL. TO** PROV.: **PN** CODICE FISCALE: **NZ2MR262M23I4032**

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty] NOME: [Empty] DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty] PROV.: [Empty] CODICE FISCALE: [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: **T16** COD. TERRITORIALE (*): [Empty] 8. CONTENZIOSO: [Empty] 9. CAUSALE: **PA** 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno: [Empty] Numero: [Empty]

| 11. CODICE TRIBUTO | 12. DESCRIZIONE (*) | 13. IMPORTO | 14. COD. DESTINATARIO |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 456T | IMPOSTA DI BOLLO | 80,00 | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |
| [Empty] | [Empty] | [Empty] | [Empty] |



PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

80,00

EURO (lettere)

ottanta/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

| DATA | CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE | |
|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | AZIENDA | CAB/SPORETTO |
| 02 MAG 2022 | 08637 | 63750 |

FIRMA:

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
 n **42000064283 08637 / 63750**
 cod. ABI CAB
 firma _____